

Luca Giambonino

***L'origine giuridica dei diritti del ceto dei Vicini e delle Vicinie ossolane: le norme statutarie novaresi, vogognesi e anzaschine (secc. XIV-XVI)***

Anzitutto, nell'ambito della liceità giuridica della struttura dirigenziale comunale ossolana non si può fare a meno di rilevare come non vi fosse alcuna distinzione sociale precisa fra *vicini*<sup>1</sup>, nel senso di persone che avevano diritti e proprietà in un comune.

Una conferma – giuridica – di questo, al di là di quanto già reso perspicuo in altri interventi<sup>2</sup>, ci arriva dagli statuti di Novara e sua giurisdizione<sup>3</sup> ove si precisava che non era possibile *desvisinare*<sup>4</sup> – ovvero togliere il *titolo* di *vicino* con i diritti ad esso annessi in una *vicinia* – a un nobile o cittadino o suddito della giurisdizione stessa<sup>5</sup>. Del resto eravamo già a conoscenza per la giurisdizione di Vogogna<sup>6</sup> che un *vicino* era sostanzialmente un proprietario terriero in un determinato comune e che i privilegi dei quali godeva provenivano dal numero di diritti goduti in loco al di là del suo stato sociale<sup>7</sup>. E' ovvio che nell'ambito di *vicinie* strutturate a comune e rette dal *ceto dei vicini* con norme statutarie che impedivano agli stranieri – *forenses* – l'acquisto di proprietà terriere, diritti, beni, etc. nella circoscrizione comunale non ché beni e diritti goduti in

<sup>1</sup> Ovvero, come si è già sottolineato (vedi n. 2), il *ceto dei Vicini* era costituito da membri che erano considerati genericamente tutti *vicini* purché godessero di diritti e privilegi afferenti la *vicinia*. Pertanto non vi era distinzione fra *vicini* nobili o borghesi, semmai fra *vicinie non-vicini* ovvero fra chi era annoverato tra i *residentes possidentens* (si veda il Bognetti in proposito) e chi non lo era né poteva esserlo per via delle norme statutarie che vietavano la vendita di beni e diritti afferenti la *vicinia a forenses* ovvero stranieri.

<sup>2</sup> c. L. Giambonino, *Vicini, non vicini, dominus loci: questioni relative al ceto dirigenziale comunale ossolano*, in "StoriadelMondo" n. 13, 15 settembre 2003; *Il consiglio minore o di credenza nel ceto dei Vicini in Vanzone, San Carlo (Battiglio), Bannio e Anzino nella valle Anzasca del secolo XVI*, in ib., n. 15, 15 novembre 2003; *I ceti comunali delle valli ossolane: i vicini (secc. XVI-XIX)*, in "MVS" (Magazzino Storico Verbanese), marzo 2003, sezione Loca e Toponomastica.

<sup>3</sup> La valle Anzasca e il vicariato di Vogogna furono soggetti sino al XV secolo alla giurisdizione novarese e, almeno secondo il Bianchetti, seppure ne era separata, la giurisdizione di Vogogna adottava ancora nel suo ordinamento varie *consuetudines* nate con tutta evidenza dalle norme novaresi, sebbene esse avessero perso efficacia giuridica già dal 1447 ovvero quando il borgo e la valle ottennero dalla Repubblica Ambrosiana fra gli altri privilegi quello di essere separati dalla *iurisdictione novariae*.

<sup>4</sup> P. Pedrazzoli, *Statuta civitatis novariae*, Novara, 1993, pp. 389-91

<sup>5</sup> Il che ovviamente implica che qualsiasi cittadino, fosse borghese fosse nobile poteva divenire *vicino*, purché nei modi e usi giuridici dei luoghi in cui acquisiva beni terrieri o diritti, etc.

<sup>6</sup> Statuti del borgo di Vogogna, 1374 in E. Bianchetti, *L'Ossola inferiore*, Domodossola, 1878, volume II ovvero che nella giurisdizione, almeno nel XIV secolo per essere considerato *vicino* era necessario possedere proprietà terriere in loco e pagare gli oneri per tali beni in loco. Nel caso si violassero le norme relative la vendita di proprietà fondiarie si era però *desvisinati* per almeno 5 anni e non si potevano più ottenere cariche, uffici né benefici dal comune. In particolare si vedano gli articoli 38 e 39. Mentre nel 1447, come si è già visto (vedi nota 1) si stabilì l'equiparazione fra *vicino* e proprietario terriero così come del resto era già precisato nell'articolo 86 dei predetti statuti ovvero: "De Vicinis Fiendis. *Item statuerunt quod nulla persona possit fieri vicina dicti Burgi Vogogniae, vel predicti Comunis, nisi prius solverit ipsi Comuni libras decem imperialium et nisi emerit super territorio dicti comunis usque ad quantitatem librarum viginti quinque et ultra, ad voluntatem Credenciae, et nisi satisdederit primo de solvendo onera, pro ut alii vicini, et solvendo, et obediendo praeceptis D. Vicarii et Consulium.*"

<sup>7</sup> Come si evince però dagli articoli 38 e 39 – si noti che i presenti statuti erano stati riconosciuti per validi (*ratificamus, et praesentium serie approbamus*) da Gian Galeazzo Visconti al 14 luglio del 1385 – il Borgo di Vogogna tendeva a vietare ai propri *possidentes* vicini di vendere o lavorare con nobili e stranieri a meno che questi non fossero *vicini* ovvero non avessero pagato tutti gli oneri necessari per essere tali con il Borgo di Vogogna.

comune fra privati<sup>8</sup>, alla valenza fondiaria della *vicinitas* si aggiungeva quella politica e sociale dato che il ceto o *classe dei vicini* diveniva la struttura dirigenziale di diritto e da essa stessa e sola erano tratti gli *officiali* – funzionari che dir si voglia – che amministravano e gestivano il comune.

Ancora dagli statuti di Novara troviamo come vi sono piene conferme giuridiche a tale stato di cose. In primo luogo, negli statuti si rinviene come fosse vietato ai sudditi della giurisdizione di vendere proprietà terriere, beni, diritti, ecc. a stranieri<sup>9</sup>, come ai notai fosse proibito rogare strumenti di tali vendite<sup>10</sup>, come se proprio si voleva eseguire tali alienazioni verso stranieri il venditore avrebbe dovuto pagare come multa dieci soldi imperiali ogni lira del valore della proprietà venduta<sup>11</sup> – *en passant* si noti come non erano nemmeno punite eventuali offese che un suddito avesse rivolto a uno straniero<sup>12</sup>. E ancora, solo chi aveva possedimenti e diritti in un comune o luogo poteva far elaborare statuti e ordinamenti<sup>13</sup>, creare guardie, ecc.; era vietato alienare comunità dei luoghi<sup>14</sup> – presumibilmente intendevano anche *comunaglie* ovvero beni del comune – che – e non pare casuale questa stessa formula rientri in quella con cui si vietava di vendere proprietà, diritti, *quartery*<sup>15</sup> a stranieri<sup>16</sup> – dovevano invece essere ad uso e comodità di chi in questi luoghi aveva possessi e diritti, vi abitava. Si ha addirittura conferma del fatto che anticamente il comune novarese aveva concesso a borghi e comuni privilegi restrittivi nell' acquisto di beni e proprietà non solo per gli stranieri ma altresì nei confronti di sudditi della giurisdizione stessa<sup>17</sup>.

---

<sup>8</sup> La formula precisa con la quale si vietava ai forestieri ossia non-vicini sia abitanti sia non abitanti nelle circoscrizioni territoriali nella sua versione in italiano (XVII secolo) era: “*Che nessuna persona di [elenco dei comuni] non possi né debbi come per il tenor del presente strumento, non si permetano di scambiare, permutare o vendere a persona forestiera e che non sia Vicina, la qual habbia intentione di venire ad habitare in queste terre di questa comunità, possessioni, ragioni né goder alcun bene comunale, né quartery tanto di particolari tra loro comuni quanto comunali di dette comunità e tanto verso l’ovego quanto verso il solivo; né permeterli alcuna habitazione in detta comunità e terre neanche permettere a nessuna persona non-Vicina che ancora di presente habitasse nelle dette terre possa goder de sopraddetti quartery e altri lochi e beni comunali di detta comunità ma habino avvisarli che stiano sopra il suo e goder del suo proprio*”. Alla quale si aggiungeva normalmente quella del divieto di vendere o far tagliare legna ai forestieri ossia non-vicini ma “*habino tutti unitamente sforzarsi di operare che tutti li beni siano conservati a utilità di dette terre e comunità*”. Gli statuti di San Carlo e Battiggio, sia quelli del secolo XVI sia del XVII invece precisavano non solo il divieto assoluto, sotto pene notevolmente elevate – sino a cinque scudi d’oro (si noti che nemmeno nel borgo di Vogogna vi erano multe così salate, pure se era borgo e sede del vicariato) – di vendere ragioni, possessi, case, tagli di bosco – per quest’ultimo s’intenda, è un regionalismo ancora in voga nelle fonti del XIX secolo, quantità di legna tagliata piuttosto ingenti – e quant’altro ai non-vicini ma oltre a precisare che tale divieto era esteso alle circoscrizioni dei diversi *consolati* costituenti il comune-vicinia andavano elencando geograficamente tutti i confini all’interno dei quali si applicavano queste norme nonché le terre e boschi dei privati soggette non solo a tali limitazioni nelle vendite del possesso o di eventuali diritti d’utilizzo ma anche con assoluto divieto di *ire, transire*, etc. all’interno di tali possedimenti sotto pene variabili dai due scudi d’oro alle tre lire imperiali. Norme che si perpetuarono negli ordinamenti comunali dal XVI al XVII secolo in varie occasioni e che si rendono perspicue altresì negli statuti delle alpi, sotto tale profilo anche più precisi sia sulla divisione degli oneri e degli introiti sia sull’impossibilità di vendere diritti di herbatico o possessi o ragioni a stranieri ma solo a già *ius habentes*.

<sup>9</sup> Pedrazzoli, Statuta, cit. p. 173,229,251

<sup>10</sup> L. cit., p. 175

<sup>11</sup> Vedi sopra, n. 4

<sup>12</sup> Pedrazzoli, Statuta, cit. p. 349

<sup>13</sup> L. cit. p. 181

<sup>14</sup> L. cit. p. 181

<sup>15</sup> Normalmente dovrebbe essere inteso, almeno nell’ambito di occorrenza delle fonti – in questo caso relative la valle Anzasca – come la quarta parte di un diritto o bene, in quanto la suddivisione in quarti – e il nome di *quarterio* -veniva assegnato anche ai diritti di *herbatico* ove si concedeva allo *ius habens* una o più *quarte parti* o *quartery* di denari o possessi in *herbae* o fieno o foraggio o terre, etc. Almeno questo vale nell’ambito della gestione delle alpi private e dei comuni locali: *Vallareti, Olochie, Roseregy* o *Roserety, Mognalp*, etc.

<sup>16</sup> Negli statuti di Vanzone, San Carlo, Battiggio, etc. dei primi del XVII secolo, vedi nota 8

<sup>17</sup> L. cit. p. 179 (sottolinea come anticamente il comune avesse concesso privilegi di questo tipo e lo si può in effetti riscontrare per il Borgo di Vogogna e sua *irisdictio* che vietava la vendita (1374) a tutti coloro i quali non fossero *vicini* del Borgo pur prevedendo però la modalità mediante la quale gli stranieri divenissero *vicini* ovvero pagando e acquistando beni in loco ed ecco poi la differenza rispetto alle norme restrittive sia della valle Anzasca sia della valle Vigezzo e Domodossola ove, almeno dal XVI secolo non era prevista altra modalità se non quella già resa perspicua dal Bognetti per le *vicinie* dal XIII secolo in avanti ovvero per via ereditaria – si era *vicini* solo se discendenti da *vicini* – o al massimo per cooptazione – ovvero per decisione di tutti i *vicini* riuniti in consiglio).

Il fondamento giuridico della *vicinia* come ente territoriale ricevette dunque una connotazione politica ed elitaria già nelle fonti statutarie novaresi, per questo essa assumeva e l'assumevano i *vicini* in qualità di *ius habentes*, un valore più complesso di quello che poteva aver avuto in età precedenti<sup>18</sup>. Sotto il profilo economico e fondiario un *vicino* non era nulla più che un *possidens*, un *bonus homo* ma – come si evince dalle fonti citate e da quelle ufficiali comunali locali – proprio per questo godette insieme agli altri *vicini* di una doppia veste: privata e pubblica, in quanto solo i *possidentes* avevano il diritto di creare guardie, statuti, ordinamenti e quindi far evolvere la *vicinia* in *ens commune*: i *vicini* non erano più solamente possidenti residenti ma anche gli unici a venire definiti *discreti viri* ovvero coloro sui quali poggiava l'intero apparato decisionale e di governo degli enti comunali locali. Una prova a mio giudizio convincente proviene dalla analisi della modalità di gestione e amministrazione di beni goduti in comune fra privati come le alpi che nella fattispecie sono abbastanza simili alle modalità con cui venivano gestiti alcuni dei comuni valligiani pur ponendosi, nel XVI secolo almeno, sotto un diverso profilo giuridico. Del resto però proprio la legislazione novarese, come si è visto, concedeva ai proprietari terrieri di fondi limitrofi o messi in comune di eleggere guardie, creare statuti, etc. Questo spiega assai meglio perché le fonti statutarie comunali locali ponessero una limitazione all'acquisto di beni goduti in comune fra privati: *in primis*, perché l'ordinamento giuridico permetteva solo ai *vicini* – nel senso di proprietari terrieri – di creare di loro propria iniziativa nuovi enti comunali e, in secondo luogo, perché la proprietà terriera in generale permetteva di ottenere lo status di *vicino*. La differenza sostanziale però è che se le persone convenute ad elaborare gli statuti dell'alpe *Vallareti*<sup>19</sup>, ad esempio, erano le stesse che nei comuni in quegli anni costituivano il consiglio minore, nell'ambito dello strumento essi non compaiono come *vicini* bensì come *ius habentes* e semplici proprietari dell'alpe. Ma non era lo stesso? Questo è il punto. A mio avviso è necessaria una distinzione perché quando agivano come *vicini* membri dell'omonimo ceto, in atti ufficiali comunali essi pur non perdendo lo status originario di proprietari terrieri ne avevano però uno più propriamente pubblico e politico nell'ordinamento esistente in quanto rappresentanti legittimi di un altrettanto legittimo ente collettivo: erano consiglieri, consoli, vice-consoli, sindaci, guardie, *collectores*, *extimatores*, *canepari*, etc.

E' difficile, forse, comprendere la sottigliezza della distinzione prospettata, soprattutto in quanto a comparire nelle fonti sono quasi sempre le stesse famiglie e persone. La distinzione va comunque fatta però perché altrimenti non si comprenderebbe appieno come la *vicinia* - e il ceto quindi - non fosse più solamente il gruppo dei *possidentes*, ma era divenuta la struttura fondiario-amministrativa dell'*ens commune*. Infatti, per *vicinia* o *vicinantia* si intendeva tanto la circoscrizione territoriale comunale – in cui si trovavano i beni e si esercitavano i diritti del comune - quanto il gruppo dirigente che amministrava il comune.

---

<sup>18</sup> Bognetti ha svolto uno studio piuttosto accurato su ciò che normalmente era la *vicinia* e i suoi *vicanalia* o *viganalia* sino al XIII secolo, prospettando una continuità con il mondo romano e addirittura pre-romano e ricostruendo la lenta evoluzione che le terre comuni – il compascuo, i viganalia – e chi le aveva messe a disposizione comune – i vicani, i vicini – ebbero sino alla chiusura nell'accesso alla proprietà fondiaria e amministrazione dal secolo XIII in avanti. Un minimo nucleo di diritti (nonché la significativa presenza sotto il termine di *vicini* di nobili e milites che si evince dalle fonti pergamenacee dell'alta Italia fra X e XII secolo come sottolinea H. Keller nel suo *Signori e vassalli nell'Italia delle città*) che si contrapponeva alle eventuali pretese del *dominus loci* o dei *condomini loci* è altresì presente nel *Liber Consuetudinum Mediolani* del 1216 (a cura del Besta, 1949) ove già veniva precisato, a tutela dei diritti dei Vicini come proprietari terrieri contrapposti al proprietario della *iurisdictio* nella quale i fondi venivano a trovarsi che "[...] in loci quae sunt de districtu illud obtinet quod viganalia per consensum dominorum et vicinorum debent dividi vel vendi: quod alias fieri non potest nisi dominorum omnium et vicinorum consensu." Legando quindi vendite, divisioni e quant'altro di beni viciniali al consenso non solo del *dominus loci* ma altresì di tutti i *vicini*, in caso contrario *fieri non potest*. Nei secoli di cui ci stiamo occupando il *dominus loci* e più ancora i diritti dei quali poteva godere erano ormai un ricordo, annullato *de iure* nella *iurisdictio vogogoniae* dal tempo in cui aveva ottenuto i privilegi e le immunità dalle pretese di tipo feudale, mentre con tutta evidenza non erano affatto un ricordo i diritti dei *vicini* ormai costituitisi a ceto dirigenziale di alcuni dei comuni valligiani. Per un approfondimento maggiore si vedano comunque gli articoli di cui alla nota 2

<sup>19</sup> Statuti del 1552, Notaio Giacomo Rampanelli, As di Verbania. I costituenti del consiglio di minore di San Carlo e Battiglio, sono fra i proprietari dell'alpe: Rosa, Rampanelli, Cerameletti, Giambonino, Zanoli, Compatri, etc.

Varie persone qualificate come *vicini* nelle fonti ufficiali comunali erano sì proprietari di svariati beni privati o beni messi in comune – sempre privati – all'interno di una circoscrizione: terre, boschi, tratti di torrente, fonti acquifere (*rugii, rive, aquaducti, etc.*) macine, mulini, forni, alpi, etc. ma non tutti i *vicini* avevano diritti e possedimenti privati<sup>20</sup> mentre tutti i *vicini* - che non avessero venduto i loro diritti ad altri *vicini* - godevano indistintamente degli sgravi, degli emolumenti, dell'accesso alle cariche, etc. all'interno della circoscrizione comunale in cui facevano parte del *ceto*.

E' una distinzione formale, certo, in quanto la modalità amministrativa, la divisione in porzioni dei ricavi dall'utilizzo delle alpi, la limitazione della vendita a forestieri e a *non-Vicini* già abitanti nelle circoscrizioni, è la stessa che poi si nota negli enti comunali di quelle età, tenevo solo a sottolineare la sussistenza, come avevo già accennato<sup>21</sup>, delle strutture antiche e di quelle basate sulle antiche ma evolute in enti comunali, amministrativi e politici. La preminenza ovviamente l'avevano le *vicinie-comuni* i cui *ufficiali* o funzionari potevano legiferare, come si è visto, su tutta la circoscrizione territoriale del comune, compresi i beni privati fossero essi di un singolo o messi in comune.

Possiamo affermare che da una parte c'era l'*ens commune* amministrato e gestito come una *vicinia* antica – ovvero come era definita giuridicamente prima di divenire un ente comunale nei luoghi e tempi in cui lo divenne – e dall'altra c'erano strutture fondiarie godute fra privati gestite come *vicinie* antiche ma non più definite come tali: la *vicinia* identifica ormai il solo comune e la struttura che lo gestiva. Nessuno era definito *vicino* nelle fonti se non quando agiva in atti riguardanti i comuni come rappresentante e la *vicinanza* esisteva come gruppo dirigente del comune oltre che come sua circoscrizione territoriale.

Questa distinzione la si può fare alla luce delle differenze che compaiono nelle fonti quando persone *vicine*, quindi membri dell'omonimo *ceto*, agiscono da privati cittadini e non sono per nulla definiti *vicini* né consoli, consiglieri, ecc. Forse è una distinzione che nella metà del secolo XVI non era ancora percepita in modo sostanziale in quanto i rappresentanti, consiglieri, della *vicinia* di San Carlo, Battiggio, Ronchi di Battiggio e Planetia compaiono e sono definiti *soci*, pure se l'atto è uno dei più importanti sotto il profilo ufficiale comunale<sup>22</sup> così come *soci* erano definiti i proprietari delle alpi e dei boschi privati.

Tutto questo per rendere perspicuo un errore interpretativo che si può rinvenire nelle lamentele dei *non-vicini* del XIX secolo: era percepita e lo era documentariamente già dal XVI almeno – se non da prima, i fondamenti giuridici dei *vicini* e delle *vicinie* della *iurisdictio novariae* nascono nel XIII secolo – una netta separazione fra beni ed enti pubblici – comunali-vicinali<sup>23</sup> – e loro amministratori membri del *ceto* e beni privati e loro proprietari, fossero essi singoli o più persone; che poi in quei secoli fossero sempre le medesime persone delle medesime famiglie a comparire sia come amministratori e ufficiali comunali sia come proprietari terrieri di beni privati goduti in

---

<sup>20</sup> Se anticamente per *vicino* si intendeva il *bonus homo* in generale, ovvero un proprietario terriero in una *vicinia*, nel secolo XVI – almeno per quanto riguarda i comuni e la giurisdizione studiata questo vale già dalla fine del XIV – esso non è più solamente ciò – ovvero lo è ancora ma sotto un diverso profilo giuridico – ma è il residente e quindi l'*uomo di comune* il quale gode, unico in loco con gli altri *vicini* dell'elettorato passivo e attivo nonché dei diritti e privilegi – sgravi, benefici, etc. – che il comune come ente poteva concedere. Nei secoli XII o XIII in generale *vicino* invece poteva essere anche chi pur non risiedendo in un comune – ma come abbiamo visto doveva comunque fare parte della giurisdizione locale, almeno per quanto afferiva Novara – godeva di diritti o beni sia privati sia comuni – i *viganalia* – in quanto li aveva acquistati.

<sup>21</sup> Vedi sopra nota 2

<sup>22</sup> Trattasi infatti dei più antichi statuti e ordinamenti sinora rinvenuti afferenti la *vicinia* di San Carlo. 1552, Not. Giacomo Rampanelli, As VB.

<sup>23</sup> Adotto spesso il termine *vicinali* onde rendere perspicuo, diversamente dal Boggetti, che non si sta più trattando qui semplicemente di *possidentes* in un *vicus*, da cui poi *vicanalia* o *viganalia* ma di una *vicinia* e quindi nella fattispecie di diritti e beni ad essa afferenti e quindi non più vicanali ma vicinali. E' una distinzione anche questa utile quando dai secoli XI-XIII ci si sposta in età più recenti: si sta sempre trattando di *vicinie* e di *vicini* ovvero di antichi soggetti di diritto pubblico – almeno dall'età post-carolingia, secondo il Besta – ma ormai evolute in *vicinie-comuni* e in un *ceto* avendo perso d'influenza molte delle norme che in precedenza ne regolavano – o ostacolavano, a seconda dei punti di vista – l'ordinamento e la modalità di gestione.

comune e gestiti come antiche *vicinie* non è certo una contraddizione o una irregolarità: se tutti i *vicini*, nessuno escluso, come membri di un ceto che amministrava la *res publica* del comune, potevano godere dei proventi, dell'accesso alle cariche – troviamo che ciò era più che legittimo ai sensi delle norme giuridiche che avevano dato adito alla nascita di tali strutture – e in ogni caso di ciò che l'*ens commune* e *vicinia* concedeva ai suoi residenti-possidenti però non ogni persona che nell'ordinamento pubblico agiva come membro e rappresentante di un comune – *vicino* – nella sfera privata aveva necessariamente beni goduti in comune. Non esistevano più strutture definite *vicinia* o *vicinanza* nelle fonti del secolo XVI o XVII se non nell'ambito della gestione e vita politica economica dei comuni e non esistevano più persone definite *vicine* se non come membri della struttura dirigente *videlicet* consoli, consiglieri, sindaci, procuratori, etc.

Ora, si potrà certo notare come le alpi e gli altri beni goduti in comune erano gestiti esattamente come era concesso dall'ordinamento giuridico precedente la cessione della giurisdizione ai Borromeo, ovvero gli statuti di Novara, con l'unica e importantissima distinzione già vista e descritta sopra, e cioè che questi beni non erano definiti *vicinie*, *vicinanze* né *vicini* erano definiti i loro proprietari pure se essi lo erano all'interno dell'ordinamento comunale<sup>24</sup>. Questo dimostra come si facesse piena distinzione fra proprietario terriero di beni privati e *vicino* – ovvero fra ambito privato e pubblico-comunale - anche se si trattava – e non poteva che essere così dati gli statuti – delle medesime persone o famiglie. La *vicinia* era pertanto percepita esclusivamente come struttura fondiaria-comunale pubblica e come struttura dirigente pubblica, era l'ente collettivo – comune - sotto cui si identificavano a seconda dei luoghi, i diversi comuni locali ed era amministrata esattamente come i beni goduti fra privati con la differenza che quei privati agivano come persone rappresentanti di un ente collettivo comunale, dotato quindi di tutti i privilegi, diritti, immunità, esenzioni che ogni ente comunale e persona aveva ottenuto dal XIII secolo in avanti dai diversi poteri politici che avevano dominato il vicariato di Vogogna e valle Anzasca: Novara, Milano, i Borromeo, ecc.

A mio modesto giudizio questa era ed è una distinzione piuttosto importante sia per i motivi ribaditi sopra sia perché non vi sarebbero altrimenti state differenze fra la circoscrizione territoriale sulla quale veniva esercitato il potere della struttura dirigente comunale, i beni comunali e qualsiasi altro bene che i membri della struttura avessero acquisito nel corso del tempo in quella o altre circoscrizioni ovvero esistevano i beni viciniali-comunali che potevano venire aumentati con donazioni o acquisti fatti dal *ceto* per intero o da suoi membri, ed esistevano all'interno delle diverse circoscrizioni beni privati sul cui uso poteva legiferare la *vicinia-comune* ma non erano considerati *viciniali* pure se *vicini* dovevano essere obbligatoriamente i loro proprietari. Si è quindi visto come la liceità della struttura dirigente fondata su ciò che anticamente era la *vicinia* nacque nell'alveo normativo giuridico della città di Novara e si evolse in senso politico, economico ed elitario grazie anche al fatto<sup>25</sup>, almeno a mio giudizio, che tutti gli ordinamenti limitativi per quelle terre che esprimevano la supremazia della *civitas* dominante – nella fattispecie la Novara del secolo XIII-XV – cessarono di avere efficacia giuridica all'atto e della separazione dalla giurisdizione

---

<sup>24</sup> La questione, in breve è questa: le fonti statutarie vietavano la vendita nonché la concessione di case, diritti, beni, etc. a tutti i non-Vicini, sia già abitanti sia non ancora tali, nelle circoscrizioni territoriali in cui tali norme potevano avere efficacia – circoscrizioni comunali o delle *deganie*. Si faceva comunque distinzione giuridica precisa fra *vicino* nel senso di rappresentante dell'ordinamento comunale e proprietario terriero di beni privati anche se non potevano esserci altri proprietari terrieri, all'interno delle circoscrizioni con statuti restrittivi, all'infuori di chi nell'ordinamento era definito quale *vicino*. Questo perché, a mio giudizio, la *vicinanza* e i *vicini* erano ormai identificati con il comune e con la struttura dirigenziale di esso mentre i proprietari terrieri di beni privati seppure potevano solo essere i *vicini*, non venivano definiti in tale modo nelle fonti non ufficiali comunali in quanto agivano da privati e non quali rappresentanti dell'ordinamento e quindi si prospetta da un lato la sfera d'influenza pubblica dei *vicini* in quanto membri di un ceto dirigente e dall'altro quella privata. Come si può comunque evincere dalle fonti erano sempre le stesse persone delle medesime famiglie, solo che si ponevano a seconda degli strumenti in un diverso ordine giuridico, potremmo dire, l'unocomunale-ufficiale l'altro particolare e privato.

<sup>25</sup> Secondo il Bognetti (*Studi sul comune rurale*, Milano, 1978) infatti, le *vicinie* si evolsero comunque in senso politico ed elitario al di là delle autonomie concesse o non concesse loro da poteri politici dominanti. Sebbene, a mio avviso, non si possa dimenticare che il Chittolini sottolinei come proprio grazie alla *separazione* dalle giurisdizioni preminenti le *terre separate* poterono sviluppare appieno le loro prerogative autonomistiche.

novarese ottenuta nel 1447 e del riconoscimento di questa separazione da parte del conte Vitaliano Borromeo (1449) pur non perdendo però – in questo credo si possa concordare almeno parzialmente con il Bianchetti – un valore consuetudinario<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Non si spiegherebbe altrimenti perché poi le altre strutture fondiarie private godute in comune fossero amministrate seguendo, ancora nel XVI secolo, almeno parzialmente le norme dell'ordinamento novarese se non appunto pensando che tali norme pure se non più efficaci giuridicamente erano comunque divenute consuetudinarie e pertanto riconosciute e rispettate alla stregua delle altre varie *consuetudines locorum*.